

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4670

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche alla legge 12 agosto 1962, n. 1311, in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia

Presentata il 4 febbraio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La norma relativa al funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia ha determinato, per la sua genericità, interpretazioni diverse sui poteri, e sui limiti, degli ispettori inviati dal Ministro presso gli uffici giudiziari. In particolare, vi sono stati, in varie occasioni, contrasti tra gli ispettori e i singoli magistrati e/o i capi degli uffici in relazione all'accesso ad atti coperti dal segreto di indagine, o rispetto ad attività o decisioni di carattere giurisdizionale. Su tali questioni si è espresso, in più occasioni, il Consiglio superiore della magistratura, con una interpretazione della norma che escludeva tassativamente la possibilità di accedere ad atti di indagine, coperti dal segreto, onde evitare il rischio che, attraverso le ispezioni, l'esecutivo potesse incidere su decisioni di singoli magistrati rispetto alla loro attività istituzionale.

In presenza di tale situazione, non è più procrastinabile un intervento legisla-

tivo teso ad eliminare dubbi interpretativi, e quindi contrasti tra il Ministero della giustizia e singoli magistrati, con conseguenti polemiche che certo non aiutano il corretto funzionamento degli uffici giudiziari, né l'autonomo, nonché indipendente, esercizio della giurisdizione.

La presente proposta di legge tende ad evitare possibili ingerenze da parte dell'esecutivo in attività giudiziarie nel periodo in cui siano in corso indagini o pubblici dibattimenti: solo una norma chiara e tassativa, infatti, può scongiurare il rischio di una pesante interferenza da parte del Ministro della giustizia, attraverso le ispezioni previste dalla legge, nelle attività di indagine dei magistrati del pubblico ministero o nelle decisioni dei magistrati giudicanti.

Chunque esso sia, e a qualsiasi schiarimento politico appartenga, il Ministro non può, e non deve, condizionare, anche indirettamente, l'attività giurisdizionale

tramite il controllo ispettivo teso alla valutazione di atti di un procedimento, sia civile che penale.

Nel nostro sistema costituzionale, la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; questo implica la soggezione del singolo magistrato solo alla legge. Ogni atto di un procedimento può, quindi, essere soggetto soltanto ai rimedi, ai controlli e alle impugnazioni previsti dalle norme processuali, nelle varie istanze, con esclusione di qualsiasi altra forma di intervento, di esame o di censura, diretta o indiretta.

Con la presente proposta di legge, che riprende una proposta di legge già presentata nella scorsa legislatura da parlamentari di Rifondazione comunista, si in-

tende chiarire, e precisare, che il potere ispettivo del Ministro della giustizia può riguardare esclusivamente — anche per non porsi in contrasto con i principi costituzionali — la verifica del corretto funzionamento degli uffici e, eventualmente, il comportamento del singolo magistrato al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni. Il potere ispettivo, in altri termini, non può che ritenersi precluso in relazione alle forme e ai modi dell'esercizio dell'azione penale, alle indagini ancora in corso e ad ogni altra attività sottoposta a valutazione o a riesame nelle varie istanze giurisdizionali: in caso contrario, ci si permetta ripeterlo, si correbbe il rischio di una inammissibile ingerenza in attività, decisioni e valutazioni interne al processo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Verifiche ispettive*). — 1. Il capo dell'Ispettorato generale dispone, in conformità alle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.

2. Le ispezioni devono essere limitate al funzionamento e all'organizzazione degli uffici. Esse hanno luogo di norma ogni triennio; il capo dell'Ispettorato generale può ordinare che esse siano ripetute entro un termine inferiore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali siano segnalate deficienze e irregolarità.

3. Le ispezioni sono precluse rispetto ai modi e alle forme dell'esercizio dell'azione penale e ad ogni altra attività sottoposta a valutazione o a riesame nelle varie istanze giurisdizionali ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dai seguenti:

« I magistrati ispettori riferiscono sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato. Per quanto concerne l'attività dei magistrati, le ispezioni non possono estendersi ai comportamenti riferiti al compimento di atti del processo ancora sottoposti a riesame o a giudizio.

Ai fini di eventuali iniziative disciplinari l'ispezione non può svolgersi se non

dopo esaurita la fase processuale alla quale attiene l'attività del magistrato ».

ART. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dai seguenti:

« Il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato deve, al termine dell'indagine, chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti al singolo magistrato nei cui confronti è in corso l'inchiesta, e quindi riferire in merito al servizio prestato da quest'ultimo, nonché su ogni altro fatto o elemento suscettibile di valutazione in sede disciplinare.

L'attività di inchiesta non può, in alcun modo, entrare nel merito di atti coperti dal segreto di indagine o operare su di essi esame o censura, in qualsiasi forma, diretta o indiretta ».

